



Anagrafe d'Aa/VI
Brescia, 23 gennaio 2015

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
NOTA OPERATIVA
n. 1/2015

*(la presente nota operativa annulla e
sostituisce le seguenti note:
- la n. 13 del 4 settembre 2013
- la n. 14 del 16 settembre 2013
- la n. 2 del 13 ottobre 2014.
In azzurro le parti modificate/integrate)*

**COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
PER LE SOCIETÀ E PER LE IMPRESE INDIVIDUALI
(aggiornamento)**

Il legislatore ha previsto l'obbligo, sia per le società che per le ditte individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEMPIMENTO

*La p.e.c. va iscritta per tutte le imprese individuali attive o inattive.
Le società soggette all'obbligo di iscrizione dell'indirizzo p.e.c. sono:*

- le società di capitali (S.p.A., s.r.l., S.a.p.A.);
- le società di persone (s.n.c., s.a.s.);
- le società cooperative;
- le sedi secondarie di società straniere;
- le società semplici;
- le società consortili;
- le società di mutuo soccorso;
- le società tra professionisti;
- le società tra avvocati;
- le società europee;
- le cooperative europee.

La p.e.c. va iscritta anche se la società è in liquidazione o fallimento.

SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'ADEMPIMENTO

Non sono tenuti a iscrivere la p.e.c. nel registro delle imprese i seguenti soggetti:

- i consorzi;
- i gruppi economici di interesse europeo, g.e.i.e.;
- le associazioni, le fondazioni, le persone giuridiche private;
- le unità locali di società straniere (iscritte solo al rea);
- i soggetti collettivi iscritti solo al rea (comprese le istituzioni di enti locali);
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali;
- enti ecclesiastici e delle confessioni religiose iscritti come imprese sociali;
- i contratti di rete con soggettività giuridica.

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Impresa individuale.

La comunicazione dell'indirizzo p.e.c. deve essere presentata dal titolare dell'impresa.

Società.

La comunicazione dell'indirizzo p.e.c. deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa. Sono facoltizzati alla presentazione anche gli amministratori (consiglieri semplici) della società, pur tenendo conto che

devono agire nell'ambito delle istruzioni loro impartite dal legale rappresentante.

Altri soggetti facoltizzati alla presentazione sia per le imprese individuali sia per le società:

- i notai, in quanto pubblici ufficiali, i quali avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo;
- i commercialisti, se incaricati, i quali avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo; in assenza della “firma di ruolo” il professionista dovrà inserire la seguente dichiarazione nel modello note di ogni pratica inviata: “Il sottoscritto Dott./Rag., nato a il, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

1) di essere iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di

2) di essere stato incaricato alla trasmissione dal dell'impresa o della società tenuto al presente adempimento”;

- i consulenti del lavoro, se incaricati, i quali avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo. La casella p.e.c. verrà infatti utilizzata dall'impresa per le proprie comunicazioni all'I.n.p.s. e all'I.n.a.i.l. e viceversa. La p.e.c., pertanto, assume rilevanza anche ai fini degli adempimenti previdenziali e assicurativi e agli stessi è connessa.

Il curatore fallimentare non è legittimato a chiedere la cancellazione o la modificazione della p.e.c. dell'impresa di cui cura il fallimento.

COSTI

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Nel caso di comunicazione dell'indirizzo p.e.c. da parte di uno dei soggetti per i quali non è previsto l'obbligo (consorzi, g.e.i.e., associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, unità locali di società straniere iscritte solo al rea, enti pubblici economici, aziende speciali) l'istanza sconta l'imposta di bollo (se dovuta) e il diritto di segreteria.

MODALITÀ OPERATIVE DELL'UFFICIO

Impresa individuale.

L'Ufficio, al momento dell'istruttoria di ogni istanza di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (r.e.a.) effettuata da impresa individuale, verifica che la stessa abbia già comunicato il proprio indirizzo p.e.c., **valido, univoco e attivo**.

Se l'impresa non ha ancora effettuato il suddetto adempimento, l'Ufficio adotta il seguente comportamento:

- istruisce tutta l'istanza effettuando i consueti controlli;
- sospende l'istanza avendo cura di:
 - inserire tutte le motivazioni di sospensione, nel caso l'istanza non sia stata predisposta correttamente;
 - inserire, inoltre, anche il seguente avviso: “L'impresa non ha iscritto un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) valido, **univoco** e attivo. L'istanza, pertanto, sarà considerata come non presentata se non provvederete, entro 45 giorni dalla data di presentazione, a iscrivere un indirizzo p.e.c. valido, **univoco** e attivo”.

L'Ufficio, trascorsi 45 giorni senza che l'impresa abbia correttamente regolarizzato la pratica, procederà con l'adozione del provvedimento di rifiuto.

Società.

L'Ufficio, al momento dell'istruttoria di ogni istanza di iscrizione nel registro delle imprese e nel r.e.a. effettuata da società, verifica che la stessa abbia già comunicato il proprio indirizzo p.e.c., **valido, univoco e attivo**.

Se la società non ha ancora effettuato il suddetto adempimento, l'Ufficio adotta il seguente comportamento:

- istruisce tutta l'istanza effettuando i consueti controlli;
- sospende l'istanza avendo cura di:
 - inserire tutte le motivazioni di sospensione, nel caso l'istanza non sia stata predisposta correttamente;
 - inserire, inoltre, anche il seguente avviso: “La società non ha iscritto un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) valido, **univoco** e attivo. L'istanza, pertanto, non potrà essere acquisita se, entro tre mesi, non provvederete a iscrivere un indirizzo p.e.c. **valido, univoco e attivo**.”.

L'Ufficio, trascorsi tre mesi senza che la società abbia correttamente regolarizzato la pratica, procederà con l'adozione del provvedimento di rifiuto.

L'Ufficio anche in assenza di indirizzo p.e.c., NON sospende la seguente tipologia di istanze:

- domanda di cancellazione dal registro delle imprese;
- domanda di iscrizione presentata da curatore fallimentare nel corso di una procedura concorsuale;
- domanda di iscrizione di patti parasociali;
- domanda di iscrizione di atto di cessione di azienda;
- domanda di iscrizione di atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
- domanda di iscrizione di atti giudiziari presentata a cura della parte ricorrente, terza rispetto alla società (es.: sequestro di quote);
- domanda di iscrizione di atti presentata da Uffici Pubblici;
- *domanda di modificazione di domicilio o residenza anagrafica presentata dall'amministratore o dal socio interessato;*
- *domanda di rettifica di istanza già iscritta;*
- *comunicazione di socio unico presentata dal socio stesso o da colui che cessa di essere tale.*

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Impresa individuale.

La comunicazione della p.e.c. deve essere effettuata con la Comunicazione Unica mediante il software **ComUnica Starweb** o programmi analoghi compatibili, con le seguenti modalità:

- in fase di prima iscrizione la casella p.e.c. va indicata nella sezione "iscrizione" - "sede dell'impresa" - campo "e-mail certificata";
- per le imprese già iscritte è necessario compilare una pratica di Comunicazione Unica, del tipo "Variazione", scegliendo l'opzione "Comunicazione di dati sede – p.e.c.", come di seguito dettagliato:
 - l'indirizzo p.e.c. deve essere inserito nei due campi separati, denominati rispettivamente "nome casella" e "dominio casella";
 - nel campo "dal" deve essere indicata la data di spedizione della pratica;
 - se del caso, compilare il campo "note", relativo alla dichiarazione di incarico ricevuto da parte del professionista;
 - compilare la parte relativa al "dichiarante".

Il sistema predispose il modulo base I2, nel quale il riquadro A è valorizzato con il numero R.E.A. senza alcun codice atto e da cui risulta la sola compilazione del riquadro 5.

Società.

La comunicazione della p.e.c. deve essere effettuata con la Comunicazione Unica mediante il software **ComUnica Starweb** o **ComUnica FedraPlus** o programmi analoghi compatibili, con le seguenti modalità:

1) utilizzando il software ComUnica Starweb.

Per predisporre la pratica di sola iscrizione p.e.c. tramite ComUnica Starweb è necessario compilare una pratica di Comunicazione Unica d'impresa, del tipo "Variazione", scegliendo l'opzione "Comunicazione di – Dati sede – p.e.c.", come di seguito dettagliato:

- l'indirizzo p.e.c. deve essere inserito nei due campi separati, denominati rispettivamente "nome casella" e "dominio casella";
- nel campo "data comunicazione" deve essere indicata la data di spedizione della pratica;
- se del caso, compilare il campo "note", relativo alla dichiarazione di incarico ricevuto da parte del professionista;
- compilare la parte relativa al "dichiarante".

Il sistema predispose il modulo base S2, nel quale il riquadro B ("estremi dell'atto") è valorizzato con la forma atto "comunicazione" senza alcun codice atto; il campo "allegato statuto/patto integrale" è impostato sull'opzione "NO"; risulta, infine, compilato solo il riquadro 5.

2) utilizzando il software ComUnica FedraPlus.

Per predisporre la pratica di sola iscrizione p.e.c. tramite ComUnica FedraPlus è necessario compilare il modulo base S2, come di seguito dettagliato:

- riquadro B ("estremi dell'atto") – data atto = data spedizione dell'istanza, senza indicare alcun codice atto e, nel campo "allegato statuto/patto integrale", selezionare l'opzione "NO";
- riquadro 5 ("indirizzo della sede legale") nei soli campi relativi all'indirizzo p.e.c., ("nome casella" e "dominio casella", senza indicare il carattere speciale "@");
- se del caso, "modello note", per la dichiarazione di incarico ricevuto da parte del professionista.

Sul sito www.registroimprese.it, è disponibile, inoltre, una procedura semplificata on line che consente in modo rapido di procedere all'adempimento sia per le imprese individuali che per le società.

È una procedura semplificata che consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante di società, muniti di un dispositivo di firma digitale, di effettuare direttamente e personalmente la comunicazione della p.e.c. dell'impresa, senza bisogno di registrazione / autenticazione.

Questa modalità è fruibile solo dall'imprenditore o dal legale rappresentante e non prevede la possibilità di intermediazione da parte di professionisti o altri soggetti incaricati.

AVVERTENZE

L'indirizzo di posta elettronica certificata è il domicilio elettronico dell'impresa.

Il titolare o il legale rappresentante della società sono tenuti, quindi, a stipulare un contratto di fornitura di posta elettronica certificata con un gestore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA).

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società sono consapevoli che l'indirizzo di posta elettronica verrà pubblicato e certificato dalla Camera di Commercio e presso quell'indirizzo perverranno informazioni, atti anche riservati e/o coperti da privacy, atti e documenti per cui venga rilasciata una ricevuta con valore equivalente alle "cartoline di ritorno" di raccomandata quindi valida a tutti gli effetti di legge.

Responsabilità.

Il titolare dell'impresa o il legale rappresentante sono responsabili della veridicità, validità e correttezza dell'indirizzo p.e.c. e risponderanno per eventuali e successivi danni conseguenti all'indicazione di una casella di p.e.c. che non sia riconducibile legalmente all'impresa/società o sia scaduta oppure non funzionante.

Indicazione di casella p.e.c. appartenente a soggetto diverso dall'impresa / società.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo una serie di circolari interpretative, da ultimo ha ribadito che:

- ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo p.e.c. delle imprese sia ricondotto esclusivamente e unicamente all'imprenditore stesso nel caso di impresa individuale, mentre per le società sia ricondotto esclusivamente alla società stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi;
- nel caso in cui, peraltro, si rilevi, d'ufficio o su segnalazione di terzi:
 - che un indirizzo p.e.c. di cui sia titolare una determinata impresa sia iscritto anche sulla posizione di un'altra, o di più altre (es.: gruppi di imprese con il medesimo indirizzo p.e.c.)
 - che un indirizzo p.e.c. sia iscritto sulla posizione di un'impresa, ma che non sia "proprio" della stessa (es.: iscrizione dell'indirizzo p.e.c. dell'associazione di categoria, del dottore commercialista, etc.),

dovrà essere avviata la procedura di cancellazione del dato in questione dal registro delle imprese.

L'indirizzo iscritto, infatti, ha carattere di ufficialità e certezza nei rapporti con l'ufficio del registro delle imprese e con i terzi, nei confronti dei quali il registro delle imprese svolge una funzione pubblicitaria.

Si sottolinea che tale indirizzo confluisce nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ed è destinato a diventare il sistema di collegamento non più in via preferenziale o prioritaria, ma esclusiva ed escludente, con il mondo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione delle finanze.

Il sito in cui reperire gli indirizzi p.e.c., contenuti nell'Indice INI-PEC, di imprese e professionisti (<http://www.inipec.gov.it>) è accessibile a tutti e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione di InfoCamere.

L'indice viene costantemente aggiornato con i dati provenienti dal registro delle imprese, dagli Ordini e dai Collegi professionali di appartenenza.

Tale evoluzione rappresenta l'elemento centrale dell'Agenda Digitale Italiana (ADI).

Si ricorda, infine, che giuridicamente è ipotizzabile la possibilità di gestione della casella p.e.c. di un soggetto terzo (ad esempio, il professionista che cura la casella p.e.c. di un proprio cliente). Tale circostanza presuppone l'esistenza di un contratto tra l'impresa/società e il terzo che preveda la gestione della p.e.c.. Ovviamente, il terzo resta responsabile di ogni conseguenza dannosa in capo all'impresa/società se la casella p.e.c. non viene correttamente presidiata.

In assenza di contratto, per il terzo potrebbe, inoltre, configurarsi il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ai sensi dell'art. 616 c.p..

Indirizzo p.e.c. in Comunicazione Unica (ComUnica).

Per una singola istanza diretta al registro delle imprese trasmessa con ComUnica, viceversa, è sempre possibile sia indicare la p.e.c. propria della ditta individuale/società, sia optare per la domiciliazione della stessa presso la p.e.c. dello studio professionale che assiste l'impresa nella medesima pratica.

Ciò è possibile poiché si tratta di una domiciliazione speciale, limitata a una singola istanza e al solo fine di ricevere gli esiti della stessa (**compresi i provvedimenti emessi dall'Ufficio, per esempio, i provvedimenti di rifiuto**); in questo caso si avrà cura di indicare la circostanza al punto 5 ("domicilio elettronico – posta elettronica certificata – dell'impresa dove notificare le ricevute previste") della copertina ComUnica.

La p.e.c. indicata ai soli fini di una singola istanza non viene, ovviamente, iscritta nel registro delle imprese quale p.e.c. dell'impresa.

P.e.c. in scadenza.

Se la casella p.e.c., già comunicata e iscritta al registro delle imprese, è scaduta, occorre contattare il gestore per il rinnovo del certificato. Questo andrebbe fatto preferibilmente prima della scadenza. In caso di rinnovo di p.e.c. già iscritta al registro delle imprese non deve essere data alcuna comunicazione al registro delle imprese stesso.

Casella p.e.c. del cittadino.

La casella p.e.c. "...@postacertificata.gov.it", attribuita senza oneri ai cittadini che ne facciano richiesta, è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadino (non impresa).

Proprio perché la stessa è riservata al cittadino, in quanto tale, non è possibile indicare la medesima quale p.e.c. di impresa.

Casella p.e.c. della procedura concorsuale (vedere nota operativa n. 15 del 9 ottobre 2013).

La casella p.e.c. della procedura concorsuale (o del curatore fallimentare) non deve essere confusa con la p.e.c. dell'impresa, in quanto trattasi di un adempimento diverso, finalizzato alla gestione delle comunicazioni relative alle sole procedure concorsuali.

Per questo motivo, la p.e.c. della procedura concorsuale (o del curatore fallimentare) non viene, per nessuna ragione, iscritta nello spazio relativo alla p.e.c. dell'impresa, ma solamente nello spazio riguardante la p.e.c. del curatore fallimentare.

Casella p.e.c. e sede legale dell'impresa.

La casella p.e.c. non può, per nessuna ragione, essere individuata come sede legale dell'impresa.

*Il responsabile del Servizio Sportelli e Ispezioni
f.to Liviana Ventura*

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

Posta elettronica certificata (p.e.c.): la Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) è un indirizzo e-mail con valore legale pari a quello che assume una tradizionale raccomandata A/R. La casella p.e.c. può essere rilasciata solo da un gestore di p.e.c. iscritto nell'elenco del CNIPA ora DigitPA.

Un messaggio di Posta Elettronica Certificata vede coinvolti un mittente, uno o più destinatari ed i loro gestori di p.e.c.. Il servizio fornisce al mittente un'unica ricevuta di accettazione del messaggio ed una ricevuta di consegna per ogni casella di p.e.c. destinataria; anche al destinatario viene fornita una attestazione della corretta trasmissione, detta "busta di trasporto". Tutte queste certificazioni, firmate elettronicamente dai gestori, danno valore legale al messaggio garantendo l'integrità della trasmissione, l'autenticità della casella mittente, la certificazione del contenuto della trasmissione, data e ora esatta di invio e di consegna.

Inoltre, nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, il gestore è in grado di produrre una certificazione dell'avvenuto invio o consegna perché tiene traccia informatica (per 30 mesi) di tutti gli invii e le consegne effettuati.

INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti): elenco nazionale pubblico, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, istituito al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.

Tale elenco è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

B. Riferimenti normativi

- articolo 616 c.p.;
- articolo 2630 c.c.;
- legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- articolo 31, comma 2 quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- articolo 16, comma 6, e articolo 16 bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 ([introduzione dell'obbligo di iscrizione dell'indirizzo di p.e.c. per le società](#));
- circolare 31 marzo 2010 – Direzione Centrale Rischi e Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni;
- circolare 3 novembre 2011, n. 3645/C, del Ministero dello Sviluppo Economico;
- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ([modifica del sistema sanzionatorio nel caso di mancata iscrizione dell'indirizzo di p.e.c. mediante introduzione del periodo di sospensione delle istanze, in luogo di sanzioni pecuniarie](#));
- articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 ([introduzione dell'obbligo di iscrizione dell'indirizzo di p.e.c. per le imprese individuali; istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, ovvero, INI-PEC](#));
- legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012;
- parere n. 1714/2013 in data 19 aprile 2013 del Consiglio di Stato – sezione seconda – adunanza del 20 febbraio 2013;
- nota Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0053687 del 2 aprile 2013;
- circolare 24 aprile 2013, n. 3660/C, del Ministero dello Sviluppo Economico;
- nota Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0097146 dell'11 giugno 2013;
- sentenza del Giudice del Registro di Milano n. 8/2013 del 18 giugno 2013;
- risoluzione Agenzia delle Entrate 45/E del 5 luglio 2013;
- nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 113362 del 4 luglio 2013;
- nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 141955 del 29 agosto 2013;
- nota Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0146535 del 10 settembre 2013 e relativa comunicazione (allegata) dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 26 luglio 2013;
- lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico 9 maggio 2014, n. 77684;
- lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico 23 maggio 2014, n. 99508;
- circolare Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2014, n. 3670/C;
- decreto del Giudice del Registro di Cremona del 4 novembre 2014.